



**Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**

Codice CCI n. 2021IT16FFPR004
Decisione C (2022) 9766 del 16/12/2022

Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni

Versione 2.0

Documento approvato con procedura scritta conclusa in data 05/05/2023



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Inquadramento normativo	4
3. Metodologia di intervento.....	5
3.1 Criteri di ricevibilità	6
3.2 Criteri di ammissibilità	6
3.3 Criteri di Valutazione	7
3.4 Criteri di premialità	8
4. Caratterizzazioni specifiche dei criteri di selezione delle operazioni	9
4.1 I criteri di selezione per gli strumenti finanziari	9
4.2 I criteri di selezione per le Strategie territoriali	9
4.3 Procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto e affidamenti in house	10
4.4 Cooperazione fra amministrazioni.....	11
4.5 Procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore.....	11
4.6 Rispetto del principio del "Non arrecare danno significativo" (DNSH)	12
4.7 Operazioni aventi "marchio di eccellenza" o selezione nel quadro "Orizzonte Europa"	14
4.8 I criteri di selezione per le azioni di cooperazione territoriale	14
4.9 Operazioni approvate precedentemente ai Criteri di Selezione.....	14
5 Criteri di ricevibilità, ammissibilità, valutazione e premialità comuni	15
6 Pubblicità e trasparenza dei processi di selezione.....	16
7 Allegati	16

1. Premessa

Il presente documento intende definire la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento a valere sul Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2022)9766 del 16 dicembre 2022 e di seguito chiamato PR) da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) e delle strutture regionali Responsabili (altre Direzioni regionali diverse da quelle dove è incardinata l'AdG).

Il presente documento è redatto dall'AdG ai sensi degli articoli 72 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060 e condiviso, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. a), del medesimo Regolamento con il Comitato di Sorveglianza del Programma per la sua approvazione nella prima seduta utile.

In particolare ai sensi dell'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060, le procedure di selezione delle operazioni devono garantire:

- il rispetto dei principi della non discriminazione e della trasparenza;
- il rispetto dei principi di accessibilità e della parità di genere (richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
- il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale;

Più in generale L'Autorità di Gestione e le strutture regionali responsabili dei processi attuativi del Programma svolgono funzioni e compiti nel rispetto delle norme di riferimento dell'Unione europea, nazionali e regionali, ove presenti, e dei principi, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Nella selezione delle operazioni va perseguito l'obiettivo di assicurare la piena conformità delle operazioni alla normativa applicabile, con particolare riferimento agli ambiti degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato e delle norme ambientali. Va inoltre assicurato il rispetto delle specifiche prescrizioni regolamentari e delle norme nazionali in materia di ambiti di intervento, tipologia di costi e spese ammissibili, nonché gli ulteriori vincoli che possono essere introdotti nel caso di procedure basate su avvisi di selezione.

Sul piano sostanziale e qualitativo, la selezione delle operazioni deve cercare di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al raggiungimento degli obiettivi del Programma, garantendone la coerenza e perseguendo l'obiettivo di assicurare il miglior rapporto possibile tra costo, risultato qualitativo e sostenibilità dell'operazione.

La metodologia, i criteri e le correlate procedure, di seguito descritti nel presente documento e nei relativi allegati, costituiscono una struttura dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni, volte a soddisfare ulteriori e diverse esigenze che potrebbero emergere in fase di attuazione del PR.

2. Inquadramento normativo

La definizione dei Criteri di selezione trova giustificazione normativa nel Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni, che ad esempio declina all'*Allegato XI* che, tra i requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo del Programma, debba esserci la presenza di criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni. Ma è all'art. 73 del medesimo Regolamento che viene disciplinato l'assetto normativo che sovrintende la definizione dei criteri, prevedendo al primo comma quanto segue:

1. Per la selezione delle operazioni l'Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

Al secondo comma dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 sono regolati i principi a cui l'AdG è chiamata ad uniformare la propria azione nell'ambito del processo selettivo delle operazioni a valere sul PR:

2. Nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;*

- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);*
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*

Ne consegue che, da un punto di vista della costruzione metodologica, il presente documento articolerà la costruzione del sistema dei criteri di selezione e valutazione ai principi soprariportati, operando sia a livello di procedure che di singola operazione e tenendo conto delle specificità riconducibili alla natura degli interventi da finanziare.

3. Metodologia di intervento

L'approccio metodologico del presente documento si propone di individuare criteri di selezione funzionali al finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza ed efficacia rispetto alle priorità e agli obiettivi specifici cui fanno riferimento. I criteri pertanto dovranno essere facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare le scelte di finanziamento delle operazioni migliori per qualità e per capacità di conseguire i risultati previsti. Essi saranno inoltre ispirati a principi di trasparenza e verificabilità, al fine di consentire facilità di accesso ed applicazione.

I criteri di selezione sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- **criteri di ricevibilità**, finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni procedurali di presentazione dell'istanza da parte del potenziale beneficiario, il cui esito positivo determina il passaggio dell'istanza alla successiva fase di ammissibilità del soggetto proponente e del progetto/investimento proposto, può concludersi con un giudizio positivo o negativo;
- **criteri di ammissibilità (generali e specifici)**, che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, a fronte della cui eventuale carenza il finanziamento non può essere concesso.

Questi criteri possono essere trasversalmente applicabili a tutte le Priorità o viceversa riconducibili a specifiche Azioni del PR;

- **criteri di valutazione**, individuati in relazione alla specificità dell'azione, strettamente collegati ai contenuti del progetto ed ai soggetti proponenti, che definiscono la graduatoria delle operazioni, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Essi comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del PR, subordinata al precedente esito positivo della verifica sull'ammissibilità;
- **criteri di premialità** che contribuiscono, insieme ai criteri di valutazione, a definire la graduatoria delle operazioni, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio.

Gli avvisi pubblici potranno prevedere, in sede di valutazione ex post, l'attribuzione di una percentuale di cofinanziamento superiore per i progetti in grado di generare ricadute positive in termini occupazionali, fermo restando i limiti fissati dalla pertinente normativa europea in termini di intensità massima di contribuzione da parte del PR.

Nei paragrafi a seguire si illustrano i contenuti dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle operazioni.

3.1 Criteri di ricevibilità

Tali criteri rispondono ad elementi generali validi per tutte le azioni del PR:

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto modalità e tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa in tema di procedimento amministrativo.

3.2 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità rappresentano caratteristiche di eleggibilità delle operazioni ed elementi necessari per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento sul PR. Essi pertanto sono funzionali a verificare il possesso di requisiti "preliminari" per l'accesso alle risorse del programma, in funzione delle specifiche caratteristiche e finalità degli interventi attivati in ciascuna azione.

Tali requisiti possono avere una portata generale e dunque riguardare:

- l'eleggibilità del proponente e territoriale;
- la verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici, di aiuti di stato, di concorrenza e di ambiente;
- la coerenza con quanto previsto dall'obiettivo specifico nonché la rispondenza ai contenuti previsti dall'azione;
- la coerenza con le condizioni per la sostenibilità definite nel rapporto ambientale e con quanto declinato in sede di Valutazione Ambientale Strategica;
- il rispetto di eventuali criteri di demarcazione con altri fondi e con altri programmi;
- la coerenza con la normativa sull'ammissibilità delle spese per le voci dell'intervento a valere sul PR;

Oltre ai soprarichiamati elementi di portata generale, è possibile individuare anche elementi specifici connessi alla tipologia dell'intervento a cui fanno riferimento. Si tratta di criteri relativi alla fase di istruttoria formale finalizzata a verificare l'ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione.

La verifica di ammissibilità specifica potrà essere condotta in base a:

- **requisiti di conformità:** concernono il rispetto di elementi o caratteristiche dell'intervento, quali i limiti e i vincoli imposti dai dispositivi di attuazione in termini, per es., di soglie minime e massime di costo, o in termini di durata.
- **requisiti del proponente:** appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati dall'azione di riferimento e dai relativi dispositivi di attuazione; possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle azioni e indicati nel bando.
- **requisiti dell'operazione:** coerenza della proposta progettuale dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione come specificamente declinati nei relativi dispositivi di attuazione; l'eventuale riferibilità della proposta progettuale a uno specifico ambito applicativo di riferimento, tematico o settoriale, individuato sulla base delle prescrizioni del PR; la localizzazione: ubicazione della sede operativa nell'ambito geografico di eleggibilità del PR.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la non ammissibilità alla successiva fase di valutazione.

3.3 Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione sono tesi a misurare e verificare, attraverso un adeguato meccanismo di attribuzione di punteggi definito nelle procedure di attuazione, la qualità sia del soggetto proponente

che della proposta progettuale nonché la capacità di quest'ultima di contribuire al perseguimento della strategia del PR e al raggiungimento dei pertinenti obiettivi cui il programma si pone.

Si tratta dunque di criteri relativi alla fase di istruttoria di merito finalizzata ad esprimere una valutazione dell'operazione con l'attribuzione di un punteggio/priorità che potranno determinare:

- a) nel caso di procedure valutative con graduatoria, la posizione in graduatoria;
- b) in caso di procedure valutative a sportello in cui viene definita una soglia minima di punteggio da conseguire, la finanziabilità di un'operazione.

Nel quadro del PR i criteri di valutazione potranno essere declinati in modalità articolate nei dispositivi di attuazione delle procedure attivate, tuttavia saranno riconducibili, da un punto di vista logico, alle seguenti categorie:

- caratteristiche del soggetto proponente: il soggetto proponente è valutato attraverso opportuni indicatori e/o parametri quali-quantitativi che consentano di verificare la capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria per la realizzazione dell'intervento.
- qualità della proposta progettuale: tale criterio, ancorché diversamente declinato in funzione delle tipologie di intervento concretamente attivate, farà prevalentemente riferimento ad elementi quali la fattibilità tecnica dell'operazione proposta, la sostenibilità economico-finanziaria, la sostenibilità ambientale, la cura della progettazione, il livello delle soluzioni tecnologiche adottate e la qualità dell'approccio e delle soluzioni messe in campo.
- impatto del progetto: questo criterio si applica per lo più a progetti di natura strategica e fa riferimento ad aspetti quali la capacità del progetto di conseguire risultati attesi coerenti con la strategia del PR.

3.4 Criteri di premialità

I criteri di premialità sono una componente eventuale e non obbligatoria dei criteri di selezione e costituiscono una modalità operativa in grado di consentire l'attribuzione di un valore aggiuntivo "premiale" in grado di concorrere alla definizione della graduatoria delle operazioni da ammettere a finanziamento

Attraverso tali criteri le proposte progettuali potranno essere oggetto:

- dell'attribuzione di "riserve" di risorse, cioè quote di risorse stanziare nei dispositivi di attuazione specificamente dedicate a soggetti proponenti e/o proposte progettuali che rispettano i criteri individuati;
- dell'attribuzione di premialità per alcune caratteristiche degli interventi come ad esempio la coerenza con iniziative assunte a livello comunitario, la complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti, la presenza di sistemi di gestione ambientale certificati oppure utilizzo di materiali eco-compatibili certificati.

I criteri di premialità rappresentano quindi ulteriori elementi di valutazione in grado, eventualmente, di indirizzare l'intervento attivato verso quegli aspetti che si ritiene opportuno valorizzare al fine di selezionare un target più specifico di beneficiari e proposte progettuali ritenute prioritarie nel conseguimento degli obiettivi del PR.

4. Caratterizzazioni specifiche dei criteri di selezione delle operazioni

4.1 I criteri di selezione per gli strumenti finanziari

Il PR prevede l'attivazione di una forma di incentivazione basata su una combinazione di strumenti finanziari e contributi a fondo perduto con riferimento a diverse Priorità. Con riferimento ad essi l'art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060, al comma 3, definisce l'obbligatorietà di una valutazione ex ante quale condizione necessaria all'attivazione. Nelle more della predisposizione della Valutazione ex ante degli strumenti finanziari previsti i criteri di selezione riportati nel presente documento e nei relativi allegati per singola azione si riferiscono esclusivamente a quelli che saranno utilizzati dall'Autorità di Gestione per selezionare le operazioni con lo strumento delle sovvenzioni. Viceversa i criteri di selezione da utilizzare per la selezione dei percettori finali, attraverso strumenti finanziari, saranno elaborati dai soggetti gestori degli strumenti finanziari sulla base di indicazioni che saranno fornire dall'Autorità di Gestione nei documenti di gara e/o di convenzionamento, in coerenza con i criteri adottati per le operazioni in sovvenzione.

Si evidenzia infine che per la selezione dei soggetti gestori degli strumenti finanziari, l'Autorità di Gestione farà riferimento alle disposizioni previste in materia dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale sugli appalti pubblici.

4.2 I criteri di selezione per le Strategie territoriali

Il PR, sebbene connotato da una valenza orizzontale orientata verso l'intero territorio regionale, attiva percorsi di sviluppo locale a vantaggio di specifiche aree in funzione di determinati fabbisogni, così come rappresentato nella indicazione della dimensione territoriale dei singoli Obiettivi Specifici. Tali forme di supporto potranno operare anche in continuità con quanto previsto attraverso la programmazione regionale dedicata nel ciclo 2014-2020, ad esempio con riferimento alla strategia nazionale per le aree interne (SNAI), opportunamente integrata in base alle scelte di programmazione strategica assunte dalla Regione

In particolare la Priorità 11 del Programma Regionale FESR sarà attuata attraverso Strategie di sviluppo territoriali predisposte ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060, fatta salva la

possibilità di orientare anche altre azioni riconducibili ad altre Priorità nell'alveo programmatico di tali strategie.

Con riferimento all'approccio territoriale il presente documento propone per ciascuna delle azioni collocate nei due obiettivi specifici di riferimento una doppia articolazione di criteri:

- criteri di valutazione della coerenza delle Strategie Territoriali presentate dai territori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060 e
- criteri di selezione delle singole operazioni che saranno contenute nei documenti che daranno attuazione alle Strategie.

4.3 Procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto e affidamenti in house

In merito alla selezione delle operazioni mediante l'attivazione di procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto si rinvia alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Direttiva 2014/24/UE52, D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e normative derogatorie quali ad esempio, il D.L. 32/2019, il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021).

In generale l'affidamento e l'esecuzione degli appalti dovrà garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'oggetto dell'appalto e le sue caratteristiche devono essere coerenti con l'ambito di applicazione dei Fondi FSE+ e FESR nonché con la strategia del Programma, e fornire un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui l'appalto afferisce.

Nella predisposizione della documentazione di gara si dovrà tenere in considerazione, laddove applicabili e/o pertinenti, i principi orizzontali, le tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo specifico del PR su cui è collocato l'intervento e la dimensione territoriale.

Per quanto attiene ai criteri di aggiudicazione e alle modalità di valutazione si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda la competenza in relazione alla preparazione della documentazione di gara e all'espletamento delle procedure, si rinvia al modello attuativo del PR e alle disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione regionale.

Per quanto attiene gli affidamenti agli enti in house, si applicano gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di dettaglio approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.4 Cooperazione fra amministrazioni

Per l'attuazione delle azioni a valere sul PR potrà essere adottato l'istituto dell'accordo tra amministrazioni, disciplinato dall'art. 15 della L. 241/1990, laddove pertinente e funzionale alle finalità dell'Obiettivo Specifico interessato.

Tale istituto è inoltre regolato dall'articolo 12 della Direttiva UE 2014/24, in particolare dai paragrafi 4 e 5, che definiscono entro quali termini è possibile concludere un contratto tra pubbliche amministrazioni senza espletare le normali procedure di gara.

Pertanto, nell'attuazione di tale procedura, verranno rispettate le seguenti condizioni definite dalla citata Direttiva:

- il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

L'accordo tra amministrazioni potrà essere stipulato con pubbliche amministrazioni e Organismi di diritto pubblico.

4.5 Procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore

Per la selezione delle operazioni per le quali è opportuno individuare strumenti/procedure di natura collaborativa quali la co-programmazione e la co-progettazione, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" (CTS) e s.m.i. e il D.M. n. 72/2021 recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (ETS) negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017".

L'attivazione di una procedura ai sensi del CTS si svolge nel rispetto dei principi di evidenza pubblica ed è finalizzata alla selezione degli ETS con i quali si potrà formalizzare un c.d. rapporto di collaborazione sussidiaria, che si sostanzia nella co-costruzione del progetto, attuata attraverso la corresponsabilità e la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, sino alla conclusione delle attività e alla rendicontazione delle spese.

In merito è richiamata l'osservazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità

dell'amministrazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

L'oggetto delle procedure attivate e le loro caratteristiche devono essere coerenti con l'ambito di applicazione dei Fondi nonché con la strategia del Programma, oltre che fornire un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui le medesime afferiscono.

Nella predisposizione della documentazione per la selezione si dovrà tenere considerazione, laddove applicabili e/o pertinenti, dei principi orizzontali, delle tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo specifico del PR su cui è collocato l'intervento e della dimensione territoriale.

In relazione a tali aspetti possono essere stabiliti requisiti di ammissibilità, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, o definiti criteri di valutazione ai quali sono correlati punteggi specifici.

4.6 Rispetto del principio del “Non arrecare danno significativo” (DNSH)

Il principio del DNSH è richiamato dal Regolamento (UE) 2021/1060 che indica come i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici.

Infatti l'art. 9 “Principi Orizzontali” del Regolamento (Ue) 2021/1060 specifica che gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi sul clima e del principio di “non arrecare danni significativi” all'ambiente.

Gli orientamenti tecnici della CE, espressi da ultimo nella Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021, forniscono agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo adottato nell'ambito del Recovery and Resilience Mechanism (RRF), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Secondo tale articolo, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

In proposito il documento *“Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027”*, con il quale il Ministero per la Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Ambientale Nazionale per la VAS, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio di Ministri e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha fornito indirizzi tecnici e metodologici alle Autorità di Gestione di programmi nazionali e regionali e alle Autorità Competenti regionali VAS, per l'applicazione del principio DNSH ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS. Tra i diversi indirizzi viene indicato che è opportuno che i risultati del processo di VAS e della valutazione DNSH siano integrati nei criteri di selezione delle operazioni, anche adottando criteri specifici che ne assicurino il rispetto.

Con riferimento al PR il processo di verifica di rispetto del principio è stato pertanto oggetto di verifica in fase di programmazione, nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica – VAS ad esito del quale è stato rilevato che:

- la maggioranza degli Obiettivi Specifici e delle sottese azioni connesse non produce impatti significativi;
- alcuni obiettivi specifici contribuiscono in maniera diretta o indiretta al conseguimento dei 6 obiettivi ambientali del principio DNSH;
- alcuni obiettivi specifici possono presentare potenziali elementi di criticità che tuttavia sono compensabili con adeguate misure di mitigazione o prescrizioni attuative in grado di eliminare o ridurre al minimo il rischio concreto;
- non si rilevano azioni di criticità espressa non rimediabile.

Emerge pertanto dalla valutazione che Programma FESR FSE+ Basilicata 2021 2027 rispetta il principio DNSH e gli interventi in esso previsti non arrecano danni rispetto agli obiettivi ambientali riconducibile alla verifica. Tuttavia, in fase di esecuzione del Programma l'Amministrazione, sulla

base della natura delle operazioni previste, il rispetto del principio DNSH potrà essere assicurato, in coerenza con le indicazioni emerse dalla VAS:

- nell'articolazione dei pertinenti criteri con riferimento ai singoli Obiettivi Specifici, sia come elemento generale che come modalità di mitigazione declinata nei criteri specifici riportati negli Allegati al presente documento;
- negli strumenti di attuazione messi in campo dalle strutture responsabili della esecuzione delle azioni del PR.

4.7 Operazioni aventi “marchio di eccellenza” o selezione nel quadro “Orizzonte Europa”

In un quadro di potenziale sinergia tra la politica di coesione e il quadro “Orizzonte Europa”, in attuazione di quanto prescritto al comma 4 dell'art. 73 del Reg. 1060/2021, per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l'Autorità di Gestione potrà decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g) del medesimo articolo 73.

Ai sensi del medesimo comma 4, inoltre, a tali operazioni l'Autorità di Gestione potrà applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell'Unione.

4.8 I criteri di selezione per le azioni di cooperazione territoriale

Il Programma Regionale definisce, a livello di obiettivo specifico, l'indicazione di possibili azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali che potranno essere attivate nel corso nell'attuazione al fine di garantire un'integrazione con i programmi europei a gestione diretta, con i programmi di cooperazione territoriale nonché forme di cooperazione con altri territori europei.

Con riferimento a tali attività, ed in coerenza con la strategia del PR, preventivamente all'attivazione delle azioni di cooperazione previste, verranno definiti i criteri da utilizzare per la selezione dei relativi progetti.

4.9 Operazioni approvate antecedentemente ai Criteri di Selezione

Nelle more dell'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione, anche al fine di consentire un rapido avvio della programmazione operativa potrà ammettere operazioni a valere sul PO, previa verifica della coerenza con la normativa europea e nazionale di riferimento, la strategia del Programma e quanto approvato in materia di selezione dal Comitato di Sorveglianza.

5 Criteri di ricevibilità, ammissibilità, valutazione e premialità comuni

Si riportano a seguire i criteri comuni generali applicabili a tutte le operazioni, rinviando per quelli specifici alle schede allegate al presente documento:

CRITERI DI RICEVIBILITA' FORMALI COMUNI

- Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, avvisi, manifestazione di interesse etc.), dal PR e dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile all'ambito del Fondo pertinente (FESR e FSE+);
- Compatibilità dell'investimento/intervento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dalla procedura di attivazione o dalla normativa nazionale o europea;
- Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento nelle forme prescritte dalla procedura di attivazione (rispetto dei tempi);
- Completezza e regolarità della domanda;
- Tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con il PR e con le prescrizioni della procedura di attivazione.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE COMUNI

- Coerenza con l'Accordo di Partenariato e con la strategia del Programma, con la Priorità di investimento, l'obiettivo specifico e l'azione di riferimento;
- Conformità alla legislazione settoriale comunitaria, statale e regionale ed alle priorità in esse delineate;
- Coerenza con le tipologie di operazione previste nel PR e nelle procedure di selezione;
- Cronoprogramma di realizzazione dell'investimento/intervento compatibile con i termini fissati dalla procedura di attivazione e con la scadenza del PR;
- Coerenza con gli indirizzi di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" - Rispetto del principio DNSH e considerazione degli obiettivi ambientali individuati dall'art. 17 del Reg. n. 2020/852, laddove pertinenti e tenuto conto delle indicazioni della VAS del Programma.

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

- Validità tecnico- finanziaria dell'investimento/intervento proposto;

- Livello della progettazione e cantierabilità dell'investimento/intervento sulla base del cronoprogramma (nel caso di progetti infrastrutturali o acquisizione di beni e servizi).

CRITERI DI PREMIALITA' COMUNI

- Presenza di forme associative di cui al Capo V del T.U.E.L per gli investimenti/interventi a valenza sovra comunale (ove applicabile);

6 Pubblicità e trasparenza dei processi di selezione

Con riferimento alla necessità di garantire una adeguata pubblicizzazione dei meccanismi di selezione delle operazioni, si opererà assicurando:

- la pubblicazione delle procedure di attuazione di volta in volta emanate (avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, accordi, ecc) contenenti una descrizione dei criteri di selezione adottati;
- la pubblicazione del documento dei Criteri di selezione, approvato dal Comitato di Sorveglianza, e delle eventuali successive versioni oggetto di modifica, in modo da garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

Il processo di comunicazione e trasparenza verranno condotti utilizzando i canali istituzionali dell'Amministrazione, nonché il sito web dedicato al PR, in apposita sezione. Verranno inoltre attivate forme dirette di informazione nel quadro delle relazioni con il partenariato del PR.

7 Allegati

Allegato 1 – Criteri Priorità “Basilicata Smart”

Allegato 2 – Criteri Priorità “Basilicata in rete”

Allegato 3 – Criteri Priorità “Basilicata Green”

Allegato 4 – Criteri Priorità “Mobilità urbana”

Allegato 5 – Criteri Priorità “Basilicata connessa”

Allegato 6 – Criteri Priorità “Occupazione”

Allegato 7 – Criteri Priorità “Formazione e Istruzione”

Allegato 8 – Criteri Priorità “Inclusione e Salute”

Allegato 9 – Criteri Priorità “Servizi di Comunità e Cultura”

Allegato 10 – Criteri Priorità “Giovani”

Allegato 11 – Criteri Priorità “Basilicata Sistemi Territoriali”

Allegato 12 – Criteri Assistenza Tecnica